STATUTO

OSSERVATORIO ITALIAN WELFARE – FONDAZIONE ETS

INDICE **Pag.**

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Costituzione, veste e schema giuridici, denominazione 3
Art. 2 – Sede e durata 3

TITOLO II – Scopi e attività

Art. 4 – Scopi 3
Art. 5 – Attività di interesse generale e attività diverse 4
Art. 6 – Raccolta fondi 5

TITOLO III – Componenti

Art. 7 – Componenti della Fondazione 6
Art. 8 – Fondatori 6
Art. 9 – Partecipanti 6

TITOLO IV – Organi della Fondazione

Art. 10 – Organi 8
Art. 11 – Organo di Indirizzo 8
Art. 12 – Assemblea dei Partecipanti 9
Art. 13 – Consiglio di Amministrazione 10
Art. 14 – Il Presidente e il Vicepresidente 12
Art. 15 – Organo di Controllo 13
Art. 16 – Comitato Scientifico 14

TITOLO V – Altre funzioni e uffici

Art. 17 – Il Direttore Generale 14
Art. 18 – Revisore legale dei Conti 15
Art. 19 – Advisory Board 15

TITOLO VI – Esercizio sociale, bilancio e libri sociali, patrimonio

Art. 20 – Esercizio sociale e bilancio 16
Art. 21 – Patrimonio 16
Art. 22 – Libri sociali 17

TITOLO VII – Estinzione della Fondazione

Art. 23 – Estinzione 18

TITOLO VIII – Arbitrato e disposizioni finali

Art. 24 – Clausola arbitrale 18
Art. 25 – Norma di rinvio 19

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione, veste e schema giuridici, denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117/2017 e s.m.i (in seguito, per brevità, anche: "Codice del Terzo Settore" o "D.lgs. 117/2017/2017"), la Fondazione denominata **"OSSERVATORIO ITALIAN WELFARE – FONDAZIONE ETS"** di seguito "Fondazione".

1.2 In seguito all'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117/2017, la denominazione della Fondazione sarà **"OSSERVATORIO ITALIAN WELFARE - FONDAZIONE ETS".**

1.3 La Fondazione risponde allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione e, nell'ambito dei principi ordinamentali e del modello organizzativo generale della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore e dal Codice Civile, è retta dal presente statuto.

Art.2 – Sede e durata

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Roma, all'indirizzo deliberato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. Le variazioni di indirizzo nell'ambito del Comune di Roma non configurano modifica statutaria.

2.2 Con delibera del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione potrà istituire e sopprimere, anche in luogo diverso dal Comune di Roma, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, succursali, agenzie e uffici, anche in diverso luogo.

2.3 La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

TITOLO II: SCOPI E ATTIVITA'

Art. 4 – Scopi

4.1 La Fondazione è apolitica ed apartitica.

4.2 La Fondazione non ha scopo di lucro e ha quale obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

4.3 La Fondazione, ispirandosi ai principi di giustizia sociale, uguaglianza di genere, solidarietà generazionale, rispetto della dignità umana, persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le attività istituzionali individuate nello Statuto e in tale ambito promuovendo sinergie e collaborazioni con altre espressioni organizzate e con le Istituzioni, pubbliche e private, impegnate sulle tematiche comuni per favorire il conseguimento della missione associativa.

Art. 5 - Attività di interesse generale e attività diverse

5.1 La Fondazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate nel precedente articolo attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D.lgs. n. 117/2017, art. 5, comma 1, lettera d);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (D.lgs. n. 117/2017, art. 5, comma 1, lettera h);

- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D.lgs. n. 117/2017, art. 5, comma 1, lettera i);

- beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (D.lgs. n. 117/2017, art. 5, comma 1, lettera w);

- promozione e tutela dei diritti sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (D.lgs. n. 117/2017, art. 5, comma 1, lettera r) .

5.2 Per il perseguimento delle finalità istituzionali e nell'ambito delle attività di interesse generale sopra individuate, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- Promuovere, organizzare e attuare iniziative in materia di studi e ricerca sociale, anche organizzando convegni, eventi, seminari, workshop e tavole rotonde, in particolare nell'ambito del welfare sociale, pubblico e privato, per lo sviluppo di strumenti e modelli innovativi che, posti a servizio della comunità sociale e scientifica, e degli attori che operano per il miglioramento e l'agibilità dei pilastri del welfare, possano produrre effetti generativi e rigenerativi nella risposta ai fabbisogni delle famiglie, dei lavoratori e dei cittadini, per il miglioramento delle condizioni di vita, per lo sviluppo di strumenti di solidarietà e sostegno, per la conciliazione dei tempi vita-lavoro, per affrontare la sfida della demografia e promuovere la natalità, per sostenere pratiche di pari opportunità e promuovere le iniziative a rimozione delle barriere che ostacolano l'accesso al lavoro, in particolare, a giovani, non abbienti e/o non scolarizzati, mondo femminile;

- Sviluppare studi e ricerche focalizzati, in particolare, su innovazioni di processo e/o di strumenti/servizio riferiti ai tre pilastri del *welfare* (statale, contrattuale e aziendale) allo scopo di generare/favorire interazioni virtuose nel circuito degli attori che sono chiamati, nell'interesse generale, a fornire risposte efficaci alle istanze sociali sottese.

- Individuare, tramite la ricerca, strumenti, anche digitali, che favoriscano l'accesso alla conoscenza da parte di famiglie, lavoratori e cittadini dei diritti ad essi assicurati in materia di istruzione, sanità, sicurezza sociale e previdenziale, welfare allargato, coinvolgendo nella realizzazione degli stessi gli attori sociali rilevanti chiamati all'impegno civico in quest'ambito, sia pubblici che privati;

- Promuovere e collaborare, anche con Istituzioni universitarie e scuole di specializzazione,

alla realizzazione di iniziative di formazione specialistica post-universitaria, in particolare nelle materie giuslavoristiche ed economiche, e istituendo e/o sostenendo la creazione di borse di studio in favore di studenti meritevoli in coerenza con la promozione del principio costituzionale dell'eguaglianza sostanziale;

- Promuovere luoghi di confronto, dialogo ed elaborazione comune di strategie e politiche tra gli attori pubblici e privati del welfare e supportare iniziative di *advocacy* finalizzate a sostenere, incoraggiare e promuovere le politiche pubbliche e le policy private in tale ambito, così come obiettivi e *framework* di organismi, anche internazionali, coerenti con le finalità di interesse generale della Fondazione;

- Sviluppare e facilitare attività di ricerca, condivisione di conoscenze e rafforzamento delle capacità per sostenere politiche di sviluppo del welfare e integrazione dei sistemi di sostegno ai cittadini e ai lavoratori, specie nei settori a maggior impatto sociale quali sanità, previdenza, istruzione, assistenza alle persone in condizione di svantaggio psico-fisico dovuto a malattia, infortunio e/o senescenza, basate sull'evidenza in tutti gli ambiti di intervento;

- Promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione;

- Promuovere e sostenere bandi per la realizzazione di iniziative di formazione/educazione, culturali, per la promozione dei diritti sociali e civili;

- Attivarsi in veste squisitamente erogativa e filantropica, anche in settori e ambiti diversi da quelli più direttamente interessati dai focus di ricerca, studio e formazione, rispondendo ad istanze di solidarietà e di aiuto, in modalità sistematica o contingente;

- Valorizzare le competenze dei giovani e facilitare la loro partecipazione attiva alla vita comunitaria attraverso iniziative di formazione, anche postuniversitaria e specialistica, l'istituzione di borse di studio, il sostegno alla realizzazione di *stage e tirocini* da parte di organizzazioni terze, per favorire l'inserimento lavorativo e per promuovere la cultura del *lifelong learning.*

5.3 La Fondazione, con l'osservanza e nei limiti delle prescrizioni di legge e sempre nell'ambito e per il perseguimento degli scopi statutari, potrà svolgere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria utile, tra cui partecipare al capitale di enti non profit per sostenere iniziative coerenti con le proprie finalità e partecipare al capitale di società profit, in modalità statico-conservativa, finalizzata all'acquisizione di risorse finanziarie utili a supportare la mission fondativa, sempre ché il relativo oggetto sociale non contrasti con i principi civici e sociali statuiti dalla Costituzione italiana e con i principi etici del rispetto delle persone e della loro dignità.

Art. 6 – Raccolta Fondi

6.1 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e delle relative disposizioni attuative, attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6.2 La Raccolta fondi è condotta impiegando risorse proprie e di terzi, nelle forme consentite dalla legge e dunque anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, la sollecitazione al pubblico e la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO III: COMPONENTI

Art. 7 – Componenti della Fondazione

7.1 I componenti della Fondazione si suddividono in:

- Fondatori
- Partecipanti

Art.8 – Fondatori

8.1 I Fondatori sono individuati nell'atto costitutivo della Fondazione.

8.2 L'Organo di indirizzo, per il tramite del Consiglio di amministrazione, può invitare ad accedere alla qualifica di Fondatori uno o più Partecipanti, così come una o più persone fisiche o giuridiche, anche non rientranti tra i Partecipanti, laddove queste si siano distinte, in ambito nazionale o internazionale nella vita sociale e civile, per particolari meriti, scientifici e/o culturali e/o di dedizione al bene comune o alla testimonianza dei valori civici e di utilità sociale che qualificano la missione specifica della Fondazione.

8.3 I Fondatori versano una quota annuale a sostegno delle attività della Fondazione determinata dal Consiglio di Amministrazione.

8.4 I Fondatori hanno diritto di recedere dalla Fondazione, ferma restando l'esclusione della ripetizione dei contributi versati; anche a seguito del recesso rimangono obbligati al versamento dei contributi dovuti ai sensi del comma precedente.

Art.9 – Partecipanti

9.1 Possono aderire alla Fondazione in qualità di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, inclusi gli enti collettivi anche privi di personalità giuridica purché formalmente costituiti, di natura pubblica o privata, nazionali o esteri, che intendano contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione mediante apporto di denaro o di beni, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con esclusione dell'apporto di servizi.

9.2 Gli aspiranti alla qualifica di Partecipanti presentano domanda di ammissione al Consiglio di amministrazione, che delibera entro trenta giorni, comunicando l'esito all'interessato. Se la domanda è accolta, in seguito al versamento del contributo - cui è subordinato il perfezionamento della partecipazione - il Consiglio di Amministrazione provvede all'iscrizione del Partecipante nel

libro dei Partecipanti della Fondazione.

9.3 In caso di rigetto dell'istanza, da rendere con motivazione, l'interessato può avanzare, entro dieci giorni, richiesta di pronuncia da parte dell'Organo di indirizzo, che decide alla prima occasione utile, in via definitiva.

9.4 I Partecipanti sono tenuti ad una condotta coerente con le finalità etiche che connotano la Fondazione, ad evitare ogni iniziativa incompatibile o manifestamente confliggente con le finalità della Fondazione, a rispettare i disciplinari interni (statuto e regolamenti), le delibere degli Organi amministrativo e di Indirizzo, il Codice Etico della Fondazione; sono tenuti, altresì, al versamento del contributo annuale minimo stabilito dal Consiglio di amministrazione.

9.5 La qualifica di Partecipante dura, di norma, per l'intero periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, e si perde per i seguenti motivi:

a. Recesso, da esercitarsi in qualunque momento, fermo il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte;

b. Decadenza per mancato versamento del contributo, da pronunciarsi previo richiamo e fissazione di termine ad adempiere;

c. Esclusione, per accertamento di condotte e/o iniziative incompatibili o manifestamente confliggenti con le finalità della Fondazione, o per gravi o reiterate condotte, anche omissive, che configurano inadempimento degli obblighi e dei doveri stabiliti dal presente Statuto, dai regolamenti attuativi e dalle delibere degli Organi amministrativo e di indirizzo, dal Codice Etico della Fondazione;

d. Esclusione, per il partecipante persona giuridica (o ente collettivo), nei casi di:

(i) apertura di procedura di liquidazione;

(ii) apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali;

(iii) operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento, trasformazione;

e. Morte del Partecipante persona fisica o estinzione del Partecipante persona giuridica (o ente collettivo).

Competente a pronunciare la cessazione della qualifica di Partecipante, previo accertamento della causa, è il Consiglio di amministrazione.

La cessazione della qualità di partecipante dovuta al verificarsi della causa di cui alla precedente lett. c), è ostativa alla procedibilità di eventuale nuova istanza di ammissione presentata dall'interessato.

La cessazione della qualità di partecipante dovuta, rispettivamente, alle cause di cui alle precedenti lettere a), b) e d) non è ostativa alla presentazione di nuova istanza di ammissione, purché:

- in caso di decadenza per mancato versamento del contributo (lett. a), siano stati comunque assolti i relativi obblighi di versamento;

- in caso di esclusione per apertura della liquidazione o di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, sia dimostrato dall'interessato il venir meno delle cause relative e la revoca dei procedimenti.

TITOLO IV: ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art.10 – Organi

10.1 Sono organi della Fondazione:

1. L'Organo di indirizzo
2. l'Assemblea dei Partecipanti;
3. il Consiglio di Amministrazione;
4. il Comitato Scientifico;
5. il Presidente ed il Vicepresidente;
6. l'Organo di Controllo.

10.2 Le cariche dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti sono fra loro incompatibili.

Art.11 – Organo di Indirizzo

11.1 L'Organo di indirizzo, collegiale o monocratico, è composto:

(i) dal/i Fondatore/i persone fisiche;

(ii) dalle persone designate dal/i Fondatore/i persone giuridiche.

11.2 L'Organo di indirizzo, sentita l'Assemblea dei partecipanti, se costituita, stabilisce gli orientamenti della gestione su base pluriennale; approva i programmi di attuazione di tali indirizzi, predisposti dal Consiglio di amministrazione, e ne verifica il perseguimento.

11.3 Sono compiti specifici dell'Organo di indirizzo:

a. Determinare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;

b. Nominare e revocare il Presidente della Fondazione;

c. Nominare e revocare gli ulteriori componenti del Consiglio di amministrazione, salvo i componenti di nomina dell'Assemblea dei partecipanti, se costituita;

d. Determinare il compenso dei componenti il Consiglio di amministrazione, tenuto conto dell'impegno richiesto, nonché della loro esperienza e competenza;

e. Approvare il bilancio annuale di esercizio e il bilancio sociale;

f. Nominare i componenti dell'organo di controllo e stabilirne il compenso;

g. Nominare il revisore legale dei conti e stabilirne il compenso;

h. Decidere sul riesame della domanda di ammissione dell'aspirante Partecipante respinta dal Consiglio di amministrazione;

i. Deliberare sullo scioglimento, la fusione, la scissione o la trasformazione della Fondazione;

j. Deliberare sulle modifiche statutarie, salvo le materie non modificabili a norma dello Statuto;

k. Deliberare su ogni ulteriore materia devoluta dallo Statuto alla sua competenza.

11.4 L'Organo di indirizzo, se collegiale, è convocato dal Presidente della Fondazione o qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nelle forme e con i termini stabiliti dal regolamento interno.

11.5 L'Organo di indirizzo, se collegiale, è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In assenza di convocazione, l'Organo di indirizzo è regolarmente costituito se sono presenti tutti i componenti e, per le delibere dove richiesto ai sensi del presente Statuto, l'Organo di controllo. Per le deliberazioni relative ai punti j) e k), nonché in materia di scioglimento della Fondazione e devoluzione del Patrimonio residuo, l'Organo nella sua formulazione collegiale è regolarmente costituito e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti.

11.6 Di tutte le riunioni e decisioni è redatto verbale, sottoscritto dai componenti.

Art.12 – Assemblea dei Partecipanti

12.1 L'Assemblea dei partecipanti è formata:

- dai Partecipanti persone fisiche;
- dalla persona designata dal Partecipante persona giuridica o ente collettivo;

12.2 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, i quali non hanno diritto di voto. L'Assemblea deve essere convocata, in ogni caso, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea, a mezzo posta elettronica certificata, posta raccomandata con avviso di ricevimento, convocazione recapitata "a mani" e controfirmata per ricezione dall'interessato, posta elettronica ordinaria a cui sia stato dato riscontro di ricezione da parte dell'interessato o qualunque diverso mezzo utile ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, secondo quanto stabilito dal regolamento interno. Se i Partecipanti superano il numero di 100 persone fisiche e/o giuridiche o enti collettivi, la convocazione può essere effettuata tramite pubblicazione sulla pagina principale del sito internet della Fondazione, con un preavviso di almeno trenta giorni.

12.3 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà dei Partecipanti e delibera a maggioranza semplice. In seconda convocazione, da svolgersi non prima di ventiquattro ore dalla prima, è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. Ad inizio di seduta, l'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, il Segretario verbalizzante, anche individuato in soggetto esterno invitato a presenziare nella veste specificata.

12.4 È fatto divieto di cumulo di deleghe: ogni Partecipante, o relativo delegato, può essere portatore di un massimo di due voti complessivi, di cui uno in proprio.

12.5 L'Assemblea si svolge in presenza presso la sede sociale. In alternativa, l'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. Deve altresì essere accertato dal Presidente di seduta, il quale ne dà atto nel relativo verbale, che il soggetto verbalizzante è in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la seduta si considera tenuta nel luogo in cui devono trovarsi, simultaneamente, il Presidente e il Segretario.

12.6 L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta l'anno per l'illustrazione delle attività svolte e dei programmi di sviluppo, temi sui quali può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva.

12.7 L'Assemblea svolge inoltre i seguenti compiti:

a. Delibera sulla nomina di un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

b. Può esprimere pareri consultivi sulle materie di cui alle lettere e), j), k) di cui all'articolo 11, comma 3, dello Statuto, nonché su ogni ulteriore materia sulla quale sia chiamata a pronunciarsi in via consultiva dall'Organo di indirizzo.

12.8 L'Organo di controllo partecipa alle riunioni dell'Assemblea che hanno all'ordine del giorno la delibera di cui al precedente comma 7, lett. a).

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Presidente della Fondazione, che lo convoca e lo presiede, e da un numero di ulteriori Consiglieri, determinato dall'Organo di indirizzo, non inferiore a due.

13.2 La carica di Consigliere di amministrazione della Fondazione è svolta a titolo gratuito. Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese vive documentate.

13.3 I due terzi dei Consiglieri sono nominati e revocati dall'Organo di indirizzo; un terzo è nominato e revocato dall'Assemblea dei Partecipanti, se costituita e, in mancanza, dall'Organo di Indirizzo; il mandato dei Consiglieri di Amministrazione è quadriennale e scade alla data di approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio amministrativo successivo a quello in cui il Consiglio è entrato in carica; in caso di cessazione dalla carica in corso di mandato, l'Organo competente provvede alla sostituzione del Consigliere cessato, restando inteso che il mandato del Consigliere di nuova nomina cessa alla data in cui sarebbe scaduto il mandato del Consigliere sostituito. Salvo il caso di morte del Consigliere, la cessazione dalla carica ha effetto dalla data dell'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione o del Consigliere subentrante; la cessazione contestuale dall'incarico della maggioranza dei Consiglieri, determina la decadenza dell'intero Consiglio.

13.4 Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le previsioni di cui all'articolo 2382 del

Codice civile. La carica di Consigliere cessa nei seguenti casi:

- Scadenza naturale del mandato;
- Dimissioni;
- Revoca per giusta causa;
- Decadenza disposta dalla legge o per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive;
- Morte;
- Estinzione, esclusione dalla Fondazione o decadenza dalla qualità rivestita, della persona giuridica o ente collettivo da cui il Consigliere è stato designato quale candidato alla carica;
- Ogni ulteriore causa di cessazione o decadenza disposta dalla legge (art. 2382 c.c.) o prevista dallo Statuto.

13.5 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quanto devoluto dallo Statuto all'Organo di indirizzo; il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei Consiglieri.

13.6 A titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- deliberare il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Organo di indirizzo;
- deliberare l'eventuale conto preventivo annuale;
- deliberare sull'accettazione di donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto delle finalità di cui al presente Statuto;
- deliberare sull'accettazione delle domande presentate dagli aspiranti Partecipanti;
- stabilire il contributo annuale in capo ai Partecipanti nonché, sentito l'Organo di indirizzo, il contributo annuale in capo ai Fondatori;
- predisporre il programma di attuazione delle linee strategiche di gestione;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- nominare i componenti dell'*Advisory Board;*
- deliberare in materia di partecipazione al capitale di società ed enti, di acquisizione di mutui passivi e di affidamenti in genere;
- eleggere nel proprio seno il Vicepresidente della Fondazione;
- proporre all'Organo di indirizzo le modifiche statutarie;
- approvare le modifiche statutarie richieste da adeguamenti di legge;
- approvare il Codice Etico della Fondazione;
- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le

attribuzioni;

- dare attuazione alle delibere dell'Organo di indirizzo;

- nominare il Direttore generale e stabilirne attribuzioni, qualifica, compensi, durata dell'incarico;

- documentare nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività istituzionali diverse da quelle di interesse generale;

- stabilire e variare l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune individuato dallo Statuto e istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi amministrative, sezioni locali, succursali, agenzie e uffici;

- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

13.7 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, presso la sede della Fondazione. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 12, comma 5, in materia di riunioni da tenersi in audio-video conferenza.

13.8 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Provvede alla convocazione dell'Organo di controllo, in esercizio del potere sostitutivo, in caso di inerzia protratta e previa diffida. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, deve essere trasmesso almeno quattro giorni prima della seduta, ridotti a due in casi di urgenza, tramite qualunque mezzo, anche telematico, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Le riunioni a cui siano presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di controllo sono valide anche in assenza delle formalità di convocazione.

13.9 L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e riportato nell'apposito libro.

13.10 Il Consiglio di Amministrazione delibera con voto palese e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.14 – Il Presidente e il Vicepresidente

14.1 Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ed esercita il potere di firma in nome e per conto della stessa. Il Presidente può essere individuato anche tra i Fondatori.

14.2 Il Presidente della Fondazione è componente del Consiglio di amministrazione, lo convoca, lo presiede e dà attuazione alle relative delibere.

14.3 Il Presidente della Fondazione convoca, presiede e partecipa, senza diritto di voto, le riunioni dell'Assemblea dei partecipanti.

14.4 Il Presidente della Fondazione svolge ogni ulteriore attribuzione ad Egli affidata dalla legge

o dallo Statuto, e riferisce circa le attività del Consiglio di Amministrazione, così come dell'andamento corrente della gestione, direttamente all'Organo di indirizzo.

14.5 Il Presidente della Fondazione, nella qualità di legale rappresentante, può conferire procure

- per singoli affari, materie o categorie di affari e/o materie

- ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

14.6 In caso di impedimento, le funzioni del Presidente sono assolte dal Vicepresidente.

Art. 15 – Organo di Controllo

15.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dall'Organo di indirizzo, che ha la competenza sulla nomina. Oltre ai componenti effettivi, l'Organo di indirizzo ha cura di nominare un componente supplente, in caso di organo monocratico, e due componenti supplenti, in caso di organo collegiale. L' Organo di controllo collegiale elegge nel suo seno il componente che assume la carica di Presidente. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello dell'anno di nomina. I componenti possono essere riconfermati. Ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile, e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

15.3 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

15.4 Le riunioni dell'Organo di controllo collegiale sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazioni nel rispetto dei principi e delle condizioni previste dallo Statuto per le riunioni del Consiglio di amministrazione.

15.5 I componenti dell'Organo di Controllo collegiale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

15.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo che l'Organo di indirizzo decida di affidare la funzione ad un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

15.7 L'Organo di controllo partecipa alle riunioni:

- del Consiglio di Amministrazione;
- dell'Assemblea dei partecipanti, in caso di delibera di nomina o revoca del/i componente/i del Consiglio di amministrazione;
- dell'Organo di indirizzo, in caso di delibere di cui all'art. 11.3, lettere da a) a g), nonché j) e k).

15.8 L'Organo di controllo svolge ogni ulteriore attribuzione affidatagli dalla legge o dal presente statuto.

Art. 16 – Il Comitato Scientifico

16.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un *Comitato Scientifico* a formazione collegiale, determinandone il numero e individuandone i componenti, tra persone che si sono distinte, per studi, ricerche, esperienze professionali e/o impegno civile, negli ambiti di attenzione propri delle materie in cui si realizzano le attività di interesse generale della Fondazione.

16.2 Il Comitato scientifico svolge un ruolo propositivo e consultivo del Consiglio di Amministrazione, supportandolo nell'identificazione delle linee di priorità strategica per lo sviluppo delle aree di interesse della Fondazione, finalizzato al miglior perseguimento degli scopi sociali.

16.3 Il Presidente del Comitato scientifico è individuato dal Presidente della Fondazione, in seno ai componenti di cui al precedente art. 16.1.

16.4 Il Comitato scientifico si riunisce su iniziativa di convocazione avanzata dal suo Presidente, il quale può essere invitato alle sedute dell'Organo di amministrazione che discute le linee strategiche di indirizzo della Fondazione, con facoltà di avanzare proposte e di formulare pareri per conto del Comitato.

16.5 L'incarico di componente del Comitato scientifico è svolto a titolo gratuito, fermo il rimborso delle spese vive documentate. L'organismo dura in carica tre anni ed i componenti possono essere rinominati.

TITOLO V: ALTRE FUNZIONI E UFFICI

Art. 17 - Il Direttore Generale

17.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, definendo compiti, qualifica, durata dell'incarico e compensi, secondo i principi stabiliti dal presente Statuto.

17.2 Il Direttore Generale è responsabile della gestione amministrativo-operativa della

Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede ad organizzare gli Uffici della Fondazione, la gestione amministrativa e lo svolgimento delle attività secondo principi di efficacia ed efficiente gestione, individuando e predisponendo mezzi, strumenti e risorse;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;

- assicura la *compliance* normativa delle attività e procedure;

- assiste il Consiglio di amministrazione nell'istruzione e analisi degli argomenti oggetto di delibera e nella redazione del bilancio di esercizio, del bilancio sociale, del conto previsionale e della programmazione.

17.3 Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 18 – Revisore legale dei Conti

18.1 Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D. Lgs. 117/2017/2017, l'Organo di indirizzo nomina un revisore legale dei conti indipendente, salvo deliberi di affidare la funzione all'Organo di controllo, ricorrendone i presupposti di legge.

18.2 Il revisore legale dei conti possiede i requisiti professionali e di indipendenza stabiliti dal D. lgs. n. 39/2010 e s.m.i., e svolge le funzioni ivi richieste.

18.3 L'Ufficio del revisore legale dei conti dura il periodo di un triennio e scade alla data di approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello della nomina. L'Ufficio può essere rinnovato fino ad un massimo di ulteriori due trienni.

Art. 19 – Advisory Board

19.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Advisory Board a formazione collegiale individuando i relativi componenti tra figure di alto livello professionale, specialisti della materia giuslavoristica e previdenziale, del lavoro, dell'organizzazione di sistemi complessi e delle risorse umane, della legislazione in materia sanitaria, fiscale, amministrativa e della formazione ed istruzione.

19.2 L'*Advisory Board* è composto da almeno tre componenti e svolge, su richiesta del Consiglio di amministrazione, una funzione propositiva, consultiva e di supporto specialistico alle decisioni inerenti la definizione dei piani operativi per l'attuazione delle linee strategiche di indirizzo della Fondazione, suggerendo strumenti, modelli ed iniziative utili allo scopo.

19.3 L'Advisory Board elabora proposte e pareri in modalità collegiale, dandone rimessa al Consiglio di amministrazione. In sede operativa, l'Advisory Board può essere organizzato, per iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su proposta dello stesso Board, per aree tematiche di studio e ricerca, al fine di valorizzare le competenze specialistiche dei componenti. Il Board può

nominare uno o più coordinatori interni, e partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione dove sia invitato ai fini dello svolgimento delle sue funzioni tramite uno o più componenti a tal fine designati.

19.4 L'incarico di componente dell'Advisory Board è svolto a titolo gratuito, fermo il rimborso delle spese vive documentate.

TITOLO VI: ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E LIBRI SOCIALI, PATRIMONIO

Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio

20.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

20.2 Al ricorrere della condizione di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 117/2017, o in assenza di tali condizioni per libera decisione del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione redige il bilancio sociale.

20.3 Entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio sociale; entrambi i documenti, redatti secondo le disposizioni di legge e muniti delle relazioni dell'Organo di controllo e del revisore legale dei conti, devono essere depositati presso la sede sociale, disponibili all'esame dei Fondatori e dei Partecipanti almeno quindici giorni prima della data di convocazione di seduta dell'Organo di indirizzo chiamato ad approvarli.

20.4 Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, o in presenza di specifiche ragioni entro il 15 giugno dello stesso anno, deve tenersi la riunione dell'Organo di indirizzo per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale.

Art. 21 – Patrimonio

21.1 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

21.2 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

21.3 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da soggetti terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione,

compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni a qualunque titolo effettuate da enti o da privati con destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non impiegata nella gestione corrente e/o esuberante che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, è destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o sovranazionali o da altri enti pubblici.

21.4 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;

- dai proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione e/o al Patrimonio;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione europea, da enti territoriali o sovranazionali, da altri enti pubblici;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi da soggetti terzi;

- dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017;

- da ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.lgs. 117/2017.

21.5 È fatto assoluto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione. Le risorse della Fondazione sono impiegate in via esclusiva per lo svolgimento delle attività istituzionali e la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 22 - Libri sociali

22.1 I Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali in relazione agli aggiornamenti intervenuti a partire dall'acquisizione della qualifica relativa; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno dieci giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza di un componente del Consiglio di amministrazione o di persona designata dallo stesso Consiglio. Il componente Fondatore può farsi assistere da professionista di sua fiducia. Ad entrambi sarà richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. I partecipanti hanno diritto di esaminare, con le stesse forme e modalità, il libro dei verbali delle Assemblee dei Partecipanti e il Libro dei Partecipanti di cui al successivo art. 22.2. Il Partecipante che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri è passibile di esclusione.

22.2 Sono libri sociali i seguenti:

a. Libro dei verbali dell'Organo di indirizzo;

b. Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;

c. Libro dei verbali dell'Assemblea dei partecipanti;

d. Libro dei Fondatori;

e. Libro dei Partecipanti;

f. Libro dell'Organo di controllo.

I Libri sono aggiornati e custoditi a cura del Consiglio di Amministrazione, e conservati presso la sede sociale. Il libro dell'Organo di controllo è aggiornato a cura del medesimo Organo.

TITOLO VII - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 23 – Estinzione

23.1 La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- quando lo scopo è divenuto impossibile o è stato raggiunto.

23.2 La Fondazione si estingue anche a seguito del venir meno di tutti i Fondatori.

23.3 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio è devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altro Ente di Terzo settore, operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali della Fondazione, sentito il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Sono fatte salve, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui imposte dalla legge.

TITOLO VIII - ARBITRATO E DISPOSIZIONI FINALI

Art.24 - Clausola arbitrale

24.1 Tutte le controversie che riguardino la Fondazione ed in qualsiasi modo coinvolgano i Fondatori, i Partecipanti, gli organi della Fondazione o singoli componenti degli stessi, anche se relative all'interpretazione, esecuzione e validità del presente Statuto, saranno deferite ad un collegio arbitrale. Tale collegio deve essere composto da un numero di membri uguale al numero delle parti in contenzioso – ciascuna delle quali avrà diritto a nominare un arbitro – più un arbitro ulteriore che svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, nominato dalle Parti di comune accordo o, in mancanza di accordo, dagli arbitri già nominati o, in ulteriore subordine, dal Presidente del Tribunale di Roma.

24.2 Le nomine degli arbitri di parte devono essere effettuate entro 60 (sessanta) giorni dalla designazione del primo di essi. Gli arbitri procedono in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 (novanta) giorni dall'insediamento, salva diversa intesa tra le parti.

24.3 La sede dell'arbitrato è fissata presso il domicilio del Presidente del collegio, salvo diverso accordo tra le parti in contenzioso.

Art.25 - Norma di rinvio

25.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. lgs. 3 Luglio 2017 n.117/2017 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.